

MEMORANDUM DI INTESA

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO AUSTRALIANO

IN MATERIA DI VISTI PER VACANZE-LAVORO

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
AUSTRALIANO**

NELLO SPIRITO di promuovere una più stretta collaborazione fra l'Italia e l'Australia (qui di seguito denominati le Parti contraenti);

ANIMATI DAL DESIDERIO di creare più ampie opportunità a favore dei cittadini, in particolare dei giovani, italiani ed australiani per apprezzare la cultura e il generale modo di vivere dell'altro popolo, allo scopo di promuovere una comprensione reciproca fra i due rispettivi Paesi;

CON L'INTENZIONE di predisporre accordi reciproci in materia di vacanze-lavoro per consentire a cittadini italiani di entrare in Australia e a cittadini australiani di entrare in Italia, principalmente al fine di effettuare una vacanza per un periodo prolungato di tempo, nonché di assumere un impiego quale aspetto accessorio di detta vacanza, allo scopo di integrare i mezzi finanziari per il proprio viaggio;

HANNO RAGGIUNTO le seguenti intese:

ARTICOLO I

Aspetti generali

Il presente Memorandum esprime le intese e le intenzioni del Governo della Repubblica Italiana e del Governo Australiano (qui di seguito denominati le "Parti") in materia di concessione di visti per vacanze-lavoro.

ARTICOLO II

Condizioni per il rilascio dei visti

I Ciascuna Parte rilascia visti per ingressi multipli ai fini di vacanze-lavoro per un periodo di dodici (12) mesi a cittadini italiani o australiani che soddisfino ciascuno dei seguenti requisiti:

- intendano principalmente trascorrere una vacanza in Australia o in Italia, a seconda dei casi, per un determinato periodo;
- abbiano un'età compresa fra i diciotto (18) e i trenta (30) anni compiuti alla data di richiesta del visto;
- siano persone non accompagnate da figli a carico;

- non abbiano precedentemente partecipato al programma di Vacanze-Lavoro;
- possiedano un passaporto valido e un biglietto di ritorno o fondi sufficienti con i quali acquistare tale biglietto;
- possiedano mezzi ragionevoli per il proprio mantenimento durante il periodo di soggiorno iniziale in Italia o in Australia a seconda dei casi;
- godano di buone condizioni di salute ,di sana costituzione e buona reputazione.

2 Ciascuna Parte accorderà ai titolari dei visti di cui al comma precedente del presente articolo il permesso di soggiornare in Australia o in Italia.

3 Le persone entrate in Italia o in Australia con un visto per vacanze-lavoro dovranno osservare le leggi e i regolamenti rispettivamente dell'Australia e dell'Italia e non assumere impieghi di lavoro che siano contrari alle finalità degli accordi vacanze-lavoro.

4 Il Governo Australiano incoraggerà la gioventù e le organizzazioni culturali e associative in Australia, così come il Governo della Repubblica Italiana incoraggerà la gioventù e le organizzazioni culturali e associative in Italia affinché forniscano idonei servizi di consulenza a favore rispettivamente dei cittadini italiani e dei cittadini australiani che siano entrati in Australia o in Italia, a seconda dei casi, con un visto per vacanze-lavoro.

- 5 Gli accordi in base ai quali opererà il Memorandum d'Intesa in materia di visti per Vacanze Lavoro sono specificati nel protocollo Esecutivo di cui all'Annesso A.

ARTICOLO III

Sospensione

Fermo restando quanto stabilito all'articolo V comma 3, ciascuna Parte potrà sospendere temporaneamente le disposizioni di cui sopra in tutto o in parte per ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi sospensione sarà notificata immediatamente all'altra Parte attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO IV

Emendamenti

- 1 Gli emendamenti al presente Memorandum potranno essere apportati in ogni momento con accordo scritto fra le Parti. Una valutazione dell'efficacia del Memorandum, in particolare con riferimento al numero delle quote di visti vacanze-lavoro rilasciati nonché ad ogni questione pratica che dovesse insorgere, sarà compiuto dalle due parti dopo un anno

- dalla data di entrata in vigore del Memorandum e successivamente su richiesta di una delle due parti.
- 2 Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

ARTICOLO V

Entrata in vigore e denuncia

- 1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.
- 2 Fermo restando quanto stabilito al comma precedente del presente articolo, la denuncia dell'Accordo avrà effetto trascorsi tre (3) mesi dalla data in cui una Parte contraente avrà notificato all'altra tale sua intenzione.
- 3 Nonostante denuncia o sospensione del presente Memorandum o di disposizioni dello stesso, a meno che diversamente convenuto dalle Parti, qualsiasi persona che, alla data di tale denuncia o sospensione, già

detenga un visto valido per vacanze-lavoro potrà entrare e/o restare nel Paese e lavorarvi conformemente a tale visto finché lo stesso non scada.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Roma 1X.03

Fatto a il in duplice esemplare ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


PER IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO

AUSTRALIANO



**Protocollo aggiuntivo al Memorandum di Intesa in materia di visti
per Vacanze-Lavoro**

Il presente Protocollo aggiuntivo conferma gli accordi in base ai quali opererà il Memorandum di Intesa fra il Governo Italiano e il Governo Australiano in materia di visti per vacanze-lavoro.

- 1) Per entrambi i Paesi Italia ed Australia, lo scopo principale delle visite disciplinate dall'accordo sui fruitori di vacanze-lavoro è rappresentato da una vacanza in cui il lavoro costituisca un aspetto accessorio di detta vacanza..
- 2) Le richieste di visti per vacanze-lavoro potranno essere presentate elettronicamente attraverso internet da parte dei cittadini italiani, a condizione che il richiedente si trovi fuori del territorio australiano al momento della presentazione della richiesta e del rilascio del visto. Alternativamente, le richieste potranno essere presentate presso qualsiasi Rappresentanza Diplomatica o Consolare australiana all'estero.
- 3) Le richieste di visti per vacanze-lavoro da trascorrere in Italia potranno essere presentate presso l'Ambasciata d'Italia a Canberra o altri Uffici Diplomatici o

Consolari Italiani da parte di cittadini australiani normalmente residenti in Australia.

- 4) Per entrambi i Paesi Italia ed Australia, i rappresentanti di ciascun Governo potranno, se necessario, sottoporre i richiedenti ad un colloquio, al fine di stabilire se essi siano in possesso dei requisiti necessari per la concessione del visto. Entrambe le Parti potranno rifiutare una determinata richiesta ad esse inoltrata.
- 5) Per entrambi i Paesi, Italia e Australia, i titolari del visto vacanze lavoro otterranno una copertura sanitaria per i primi 6 mesi della loro permanenza nell'altro Paese. Si richiede che i cittadini di ambedue i Paesi sottoscrivano, per la restante durata della loro permanenza, un'assicurazione sanitaria che copra i costi medici, farmaceutici e di ricovero ospedaliero in caso di incidente o malattia.
- 6) Il visto per vacanze-lavoro da trascorrere in Australia avrà una validità di 12 mesi a decorrere dalla data di concessione del visto e consentirà di soggiornare per un periodo di dodici mesi dalla data del primo ingresso. Il visto conferirà automaticamente al titolare il diritto di lavorare e risiedere temporaneamente in Australia.
- 7) In Australia, i fruitori di vacanze-lavoro italiani non potranno essere assunti da ciascun datore di lavoro per un periodo superiore a tre (3) mesi. Il Segretario Generale del Dipartimento per l'Immigrazione e gli Affari Interni e

Multiculturali può concedere l'autorizzazione ad una breve estensione del periodo di lavoro oltre i tre mesi soltanto in circostanze eccezionali.

- 8) In Australia, non ci saranno restrizioni in merito al tipo di impiego che i fruitori di vacanze-lavoro potranno intraprendere. In Australia, comunque, lo svolgimento di una professione dipenderà dal riconoscimento dei titoli e dalle norme di iscrizione per l'esercizio di detta professione.
- 9) In Italia l'attività lavorativa intrapresa dai fruitori di un visto vacanze-lavoro australiano dovrà essere a tempo determinato e non implicare un percorso di carriera.
- 10) In Australia, i fruitori di vacanze-lavoro non potranno intraprendere studi o percorsi di formazione per periodi superiori a tre (3) mesi.
- 11) Il visto per vacanze-lavoro da trascorrere in Italia avrà una validità di 3 mesi a decorrere dalla data di concessione del visto e consentirà di soggiornare nel Paese per un periodo di dodici mesi dalla data del primo ingresso.
- 12) Entro otto giorni dall'arrivo in Italia, il titolare di un visto per vacanze-lavoro australiano dovrà recarsi alla Questura nella Provincia in cui egli intenda risiedere, al fine di richiedere un "permesso di soggiorno".
- 13) In Italia, il titolare di un visto per vacanze-lavoro australiano dovrà ottenere un nulla osta al lavoro rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro (ufficio periferico del Ministero del Lavoro in ogni capoluogo di provincia), competente per l'area in cui l'attività lavorativa verrà svolta. La procedura per

la concessione del nulla osta al lavoro dovrà essere avviata successivamente all'arrivo in Italia del titolare del visto e dopo che questi abbia ottenuto il permesso di soggiorno. Il nulla osta al lavoro sarà richiesto dal datore di lavoro e verrà rilasciato entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Il nulla osta al lavoro consentirà al titolare di un visto per vacanze-lavoro australiano di lavorare per un periodo massimo di sei (6) mesi e per non più di tre (3) mesi con lo stesso datore di lavoro.

- 14) Il Governo della Repubblica Italiana si impegna affinché le competenti autorità della Repubblica Italiana accelerino quanto più possibile il rilascio del necessario permesso, conformemente alle leggi nazionali italiane vigenti in materia.
- 15) Il Governo della Repubblica Italiana acconsente a fornire ai titolari di visti per vacanze-lavoro australiani una copia di un'informativa che sarà predisposta dal Dipartimento per l'Immigrazione e gli Affari Multiculturali ed Interni contestualmente al rilascio del visto per vacanze-lavoro in Italia.
- 16) Entrambe le Parti si impegnano a fornire all'altra in ogni momento, su richiesta, e almeno ogni 6 mesi, rapporti sul numero dei visti per vacanze-lavoro rilasciati ai cittadini dell'altro Paese.
- 17) Il Governo della Repubblica Italiana stabilisce un tetto massimo di 1500 visti da concedere ai cittadini australiani nei primi dodici mesi di validità del programma.